

Rispetto alla bozza 1.0 il testo è stato accorpato ed alcuni articoli sono stati spostati. La nuova struttura ha riordinato il testo che era stato definito "magmatico" ed impreciso. Questa versione è ancora provvisoria nonostante ci si stia avviando verso la forma definitiva.

Disegno di legge

Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina dei referendum, dell'iniziativa legislativa popolare, della partecipazione e modificazioni della legge elettorale provinciale

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Questa legge disciplina l'esercizio del potere di indirizzo, di consultazione e di deliberazione degli elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale e - nel caso della petizione, dell'iniziativa popolare e del referendum consultivo - di tutti i residenti in provincia di Trento di età superiore a sedici anni.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulla democrazia diretta".

Art. 2 *Consulenza*

1. Chi intende elaborare una proposta di referendum o un'iniziativa popolare può chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistito dagli uffici del Consiglio nella redazione dei testi o dei quesiti. Allo stesso fine può anche chiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio

Art. 3 *Istituzione della commissione per la partecipazione*

1. Presso il Consiglio provinciale è istituita la commissione per la partecipazione.
2. La commissione è composta da tre esperti individuati tra docenti universitari di ruolo e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.
3. Due componenti sono designati dal Consiglio provinciale con voto limitato; uno è designato dal presidente della Provincia.
4. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina la commissione e ne convoca la prima riunione.
5. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio provinciale.
6. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, che convoca e dirige le sedute, e un suo sostituto. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.
7. Ai componenti della commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla

normativa provinciale in materia.

L'articolo verrà integrato: 3 membri istituzionali e 2 indicati dai promotori qualora vi sia una proposta di iniziativa popolare o di referendum non promosso dalle istituzioni.

Art. 4

Rimborso delle spese

1. A chi propone un referendum o un'iniziativa popolare sono rimborsate le spese nella misura di 0,50 euro per ogni sottoscrizione necessaria per una proposta di iniziativa popolare e di un euro per ogni sottoscrizione necessaria per un referendum.

2. La determinazione e la liquidazione del rimborso sono richieste dai proponenti alla Provincia entro tre mesi dall'esame sulla regolarità della proposta. La Provincia dispone immediatamente la liquidazione.

Verrà preparato un articolo alternativa per cercare di trovare soluzioni in termini di assistenza nel corso dell'iniziativa. In particolare vorremmo rendere obbligatoria la pubblicizzazione delle iniziative popolari da parte dei comuni (manifesti nelle bacheche, moduli per la raccolta delle firme, etc.)

Art. 5

Educazione civica

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d'istruzione assicurano lo studio degli strumenti della democrazia diretta.

Verranno aggiunte altre forme di promozione: fondo borse di studio per ricerca sulla democrazia diretta; promozione ad altre fasce d'età, etc.

Capo II

Strumenti di partecipazione

Sezione I

Petizioni

Art. 6

Definizione

1. Le petizioni riguardano questioni d'interesse generale e possono essere presentate nella forma della richiesta di informazioni, anche relativamente all'attività o agli intendimenti del Consiglio e della Giunta provinciale, o dell'invito a prendere determinate decisioni.

Art. 7

Presentazione

1. Le petizioni sono indirizzate al Consiglio provinciale. Possono essere inviate al Consiglio direttamente o per il tramite dei comuni.

2. Le petizioni presentate o sottoscritte da componenti del Consiglio o della Giunta provinciale, sindaci, assessori o presidenti di consigli comunali, presidenti o assessori di comunità, componenti del Consiglio delle autonomie locali sono inammissibili.

3. La petizione è pubblicata in una sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione. Il primo firmatario può chiedere che la petizione sia aperta alla sottoscrizione, anche in forma telematica, nei centottanta giorni successivi alla sua presentazione. Disposizioni regolamentari del Consiglio provinciale stabiliscono le modalità di presentazione *e sottoscrizione anche telematica* delle petizioni.

Art. 8 *Trattazione*

1. Se la petizione raccoglie almeno venti firme o, in caso di sottoscrizioni successive, le raggiunge entro centottanta giorni dalla sua presentazione il Presidente del Consiglio provinciale la assegna alla competente commissione del Consiglio.

2. Se la petizione ha la forma della richiesta di informazioni, entro trenta giorni la commissione dà una risposta o invia la petizione alla Giunta provinciale, che risponde entro i trenta giorni successivi. In mancanza di risposta entro questi termini la petizione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio provinciale successivo e trattata nelle forme previste da apposite disposizioni regolamentari del Consiglio.

3. Se la petizione ha la forma dell'invito a prendere determinate decisioni, entro sessanta giorni la commissione traduce l'invito in un indirizzo rivolto al Consiglio o alla Giunta provinciale, che viene iscritto all'ordine del giorno del primo Consiglio provinciale successivo e trattato nelle forme previste da apposite disposizioni regolamentari del Consiglio.

4. Se la petizione raccoglie almeno duecento firme o, in caso di sottoscrizioni successive, le raggiunge entro centottanta giorni dalla sua presentazione, nei venti giorni successivi il primo firmatario è invitato a illustrarla presso la competente commissione del Consiglio provinciale. Per la trattazione successiva si applicano i commi 2 e 3.

5. Gli atti relativi alla trattazione delle petizioni sono pubblicati anche nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione.

Sezione II *Pritani*

Art. 9 *Definizione*

1. I pritani sono diciannove elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale, selezionati in maniera casuale fra gli iscritti in un apposito elenco.

2. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità con cui è effettuata la selezione casuale dei pritani, in modo da garantire l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità della selezione.

Dobbiamo decidere quale sia la definizione migliore: pritani, dieta, consulta, consiglio popolare, giuria di cittadini etc.

Art. 10

Elenco per la nomina dei pritani

1. L'elenco per la nomina dei pritani è costituito e aggiornato dalla Provincia. L'iscrizione nell'elenco è fatta previa domanda alla Provincia, anche per il tramite dei comuni. L'iscrizione non ha scadenza, salva la possibilità di presentare domanda per essere cancellati dall'elenco.

2. Non possono essere iscritti all'elenco i cittadini che hanno subito condanne definitive in giudizi penali o sono stati assolti in base a una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Sono sospesi dall'elenco, per tutta la durata del loro incarico, i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, i sindaci, gli assessori e i presidenti dei consigli comunali, i presidenti e gli assessori delle comunità, i componenti del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Richiesta di selezione

1. I pritani *vengono aditi* dalla Provincia su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio provinciale, della Giunta provinciale o di uno dei suoi componenti, o di almeno dieci comuni che abbiano complessivamente non meno di ventimila residenti. La richiesta contiene l'oggetto su cui devono discutere i pritani.
2. *I pritani vengono aditi anche su richiesta di almeno duemilacinquecento residenti in Provincia di Trento.*

Art. 12

Riunioni

1. La prima riunione dei pritani è convocata dal Presidente del Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla data di selezione dei pritani.

2. Nella prima riunione i pritani eleggono il loro presidente, scegliendolo fra i pritani stessi. I pritani deliberano a maggioranza dei componenti selezionati.

3. I pritani hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle spese, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione.

4. I pritani si riuniscono presso la sede del Consiglio provinciale, che fornisce loro l'assistenza dei suoi uffici.

5. Nel corso delle riunioni i pritani ascoltano chi ha presentato la domanda di selezione. Su richiesta di ogni pritano o degli interessati il presidente convoca ulteriori esperti o interessati.

6. Disposizioni regolamentari del Consiglio provinciale disciplinano le modalità e i termini di svolgimento delle riunioni.

Verrà aggiunto che i pritani (o come si vogliono chiamare) potranno convocare audizioni pubbliche e potranno deliberare a camera chiusa evitando così ogni interferenza dall'esterno.

Art. 13

Decisioni

1. I pritani esprimono le loro decisioni nella forma degli atti trattati dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. Questi atti sono messi all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio o della Giunta provinciale, con le modalità stabilite da disposizioni regolamentari del Consiglio e della Giunta. Se il Consiglio o la Giunta non ne completano la trattazione nei sessanta giorni successivi i pritani possono proporre una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 7 della legge elettorale provinciale.

2. Le decisioni dei pritani sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, nei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale e sono pubblicizzate per mezzo degli organi d'informazione locali.

Sezione III *Consultazioni*

Art. 14 *Consultazioni*

1. Il Consiglio e la Giunta provinciale, prima dell'approvazione di atti generali, promuovono la consultazione degli interessati. Gli interessati sono identificati, fra l'altro, pubblicando apposti inviti nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale, mettendo a disposizione la documentazione che sta a fondamento della proposta. I resoconti delle consultazioni, che possono essere effettuate anche per via elettronica, e la relativa documentazione sono resi pubblici con modalità analoghe. I termini e i risultati delle consultazioni sono riassunti nelle motivazioni o nelle relazioni che accompagnano gli atti.

Questo è un argomento delicato poiché le lobby hanno il potere di influenzare la Giunta in ogni condizione. Per questo ci si richiamerà semplicemente ai principi della trasparenza e del pluralismo per poter offrire un canale di comunicazione ai gruppi non organizzati e garantendo che le loro proposte/segnalazioni/contributi siano consultabili e messe in relazione alle iniziative legislative e ai diversi ambiti tematici.

Sezione IV *Dibattito pubblico*

Art. 15 *Principi*

1. Questa sezione disciplina la procedura di partecipazione relativa a opere o interventi di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale in modo da garantire che la decisione avvenga:

- a) in un contesto informato e imparziale;
- b) assumendo il dibattito pubblico come modalità principale per procedere;
- c) includendo nella discussione tutti coloro che sono coinvolti dalle conseguenze della decisione.

Art. 16

Iniziativa

1. La Giunta o il Consiglio provinciale, in vista di opere o interventi di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale, organizzano un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento prima di adottare qualsiasi atto in materia.

2. Possono avanzare una domanda di organizzare un dibattito pubblico, inoltre:

- a) il soggetto pubblico o privato che propone l'intervento;
- b) un soggetto che contribuisce finanziariamente alla realizzazione dell'intervento;
- c) gli enti locali direttamente interessati;
- d) almeno millecinquecento residenti in provincia di età superiore a sedici anni. In tal caso la domanda preliminare, sottoscritta da non più di sette proponenti, è indirizzata alla commissione per la partecipazione.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda la commissione per la partecipazione decide sulla sua ammissibilità, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei proponenti. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), quindi, la domanda preliminare è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio o della Giunta provinciale ed è aperta alle sottoscrizioni, che sono chiuse nei novanta giorni successivi.

Verranno inserite delle clausole per inserire l'obbligatorietà del dibattito per determinate opere. I limiti verranno stabiliti in armonia con l'attuale iniziativa legislativa sulla concertazione che sembra condivisa da varie forze politiche.

Art. 17

Svolgimento del dibattito

1. La commissione per la partecipazione dispone l'apertura del dibattito e:

- a) ne stabilisce la durata, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;
- b) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione degli interessati, promuovere la partecipazione e assicurare l'imparzialità nella conduzione del dibattito, il rilievo paritario di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti del dibattito;
- c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e definendone i compiti.

2. Le deliberazioni della commissione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio o della Giunta provinciale.

3. L'apertura del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza provinciale connessi all'intervento oggetto del dibattito, quando questi possono anticipare o pregiudicare il suo esito. La commissione per la partecipazione indica gli atti amministrativi da sospendere.

Art. 18

Conclusione

1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile consegna alla commissione un rapporto che riferisce della procedura adottata, degli argomenti discussi e delle proposte avanzate.

2. La commissione verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo e

dispone la pubblicazione del rapporto sul Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio o della Giunta provinciale.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto il soggetto competente per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con le stesse modalità, dichiara se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicandole;
- c) sostenere il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, senza variazioni, motivando le ragioni della scelta.

4. La dichiarazione prevista dal comma 3 di quest'articolo fa venire meno la sospensione prevista dall'articolo 17, comma 3.

Capo III *Iniziativa popolare*

Verrà inserita una definizione così da offrire un riferimento chiaro ai cittadini che vogliono avvalersi di questo strumento.

Art. 19 *Oggetto dell'iniziativa*

1. Un progetto di legge d'iniziativa popolare è diviso in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti.

2. Un progetto di legge d'iniziativa popolare, per essere presentato in Consiglio provinciale, dev'essere sottoscritto da almeno duemilacinquecento persone entro centottanta giorni *dalla consegna dei formulari*. Se la proposta riguarda disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra il numero dei sottoscrizioni è ridotto a cinquecento persone residenti nei relativi comuni di stanziamento. Se non viene raggiunto il numero di sottoscrizioni richiesto i promotori possono trasformare l'iniziativa popolare in una petizione.

Art. 20 *Presentazione*

1. Il progetto di legge d'iniziativa popolare è depositato da almeno tre promotori presso la presidenza del Consiglio provinciale. I primi tre promotori possono partecipare ai lavori della competente commissione del Consiglio provinciale.

2. Entro quindici giorni dal deposito la commissione per la partecipazione dichiara inammissibile la proposta di legge esclusivamente se essa:

- a) è in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b) è in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- c) è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana;
- d) esula manifestamente dalle competenze della Provincia;
- e) è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria;
- f) non è conforme a questa legge.

3. Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità è motivato, è tempestivamente comunicato ai primi tre proponenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. La raccolta delle sottoscrizioni può iniziare dopo che la commissione per la

partecipazione ha comunicato ai promotori che il progetto è ammissibile.

5 Dopo la verifica sulla regolarità della firme da parte della commissione per la partecipazione il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto, entro dieci giorni, alla competente commissione del Consiglio provinciale. I primi tre proponenti hanno diritto di partecipare ai lavori della commissione, anche facendosi assistere da esperti, con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

6. Se il Consiglio provinciale non ha approvato o respinto il progetto di legge entro quattordici mesi dalla sua presentazione esso è sottoposto a referendum con le modalità previste da questa legge per il referendum propositivo.

7. Se l'esame dell'iniziativa è interrotto per la fine della legislatura provinciale i termini previsti da quest'articolo sono computati nuovamente a partire dall'assegnazione alla commissione consiliare competente nella legislatura successiva.

Art. 21

Audizione pubblica

1. I promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica, organizzata dalla presidenza del Consiglio provinciale.
2. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione e sono pubblicizzate per mezzo degli organi d'informazione locali.

Verrà inserita la possibilità di invitare rappresentanti delle istituzioni pubbliche di riferimento i quali avranno l'opportunità di rispondere. Questo per sottolineare le posizioni politiche e dare risalto all'iniziativa.

Art. 22

Contemporaneità di iniziative

1. Progetti di legge che riguardano la stessa materia del progetto di legge d'iniziativa popolare presentati dopo la presentazione di quest'ultimo possono essere trattati solo dopo la fine della sua trattazione, a meno che i primi tre proponenti non siano d'accordo per una trattazione congiunta.

Questo articolo verrà eliminato.

Art. 23

Referendum propositivo indiretto

1. Se un progetto di legge d'iniziativa popolare è stato approvato con modificazioni sostanziali dal Consiglio provinciale i tre proponenti possono promuovere una raccolta di firme sul testo originario della proposta. La commissione per la partecipazione verifica il carattere sostanziale delle modificazioni. Se sono raccolte almeno ottomila sottoscrizioni si applica l'articolo 44; in caso di approvazione della proposta di iniziativa popolare il Presidente della Provincia promulga quest'ultima e dichiara l'abrogazione del testo approvato dal Consiglio provinciale.

Questo articolo verrà armonizzato con la procedura dell'iniziativa popolare per

renderlo compatibile.

Capo IV *Referendum*

Il capo sui referendum verrà riscritto per renderlo più logico e comprensibile.

Sezione I *Disposizioni generali*

Art. 24 *Ambito di applicazione*

1. Possono essere oggetto di referendum tutte gli atti della Provincia, nei limiti e nelle forme previsti da questa legge.

2. I provvedimenti puntuali o d'interesse locale possono essere sottoposti a referendum solo se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) comportano uscite per oltre cinque milioni di euro;
- b) comportano uscite periodiche e una singola uscita supera un milione di euro;
- c) riguardano progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale;
- d) riguardano programmi disciplinati dalla legge sulla programmazione provinciale;
- e) sono stati dichiarati d'interesse generale dal Consiglio o dalla Giunta provinciale.

3. Le firme sono raccolte in almeno dieci comuni o in comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone. Se il provvedimento è d'interesse locale il numero delle firme si riduce al 2 per cento degli elettori residenti nei comuni interessati. In tal caso il referendum è svolto esclusivamente in questi comuni.

Art. 25 *Richiesta del referendum*

1. La richiesta di referendum abrogativo, propositivo o confermativo è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale da almeno *dieci* elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale.

2. La richiesta di referendum consultivo è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale da almeno venti persone residenti in provincia di Trento che abbiano compiuto sedici anni di età.

3. I presentatori indicano tre persone incaricati di rappresentarli, e possono costituirsi in comitato.

4. Il comitato può depositare un proprio statuto presso la presidenza del Consiglio provinciale. Lo statuto può determinare il modo per sostituire i rappresentanti.

5. La richiesta deve contenere:

- a) i nomi dei promotori, la loro residenza e un indirizzo per contattarli;
- b) la documentazione inerente l'oggetto del referendum;
- c) una relazione riguardante contenuto e obiettivi dell'iniziativa;
- d) l'indicazione dei comuni interessati, se la votazione referendaria si deve svolgere a livello di singoli comuni.

6. La presidenza del Consiglio provinciale controlla entro ventiquattro ore se la

domanda contiene tutti gli elementi previsti dal comma 5. Quindi invia la richiesta alla commissione per la partecipazione.

Art. 26

Valutazione sull'ammissibilità della proposta

1. Entro sessanta giorni dalla data prevista dall'articolo 25, comma 6, la commissione per la partecipazione decide sull'ammissibilità della proposta e informa la presidenza del Consiglio provinciale sull'esito della valutazione. Se questo è positivo viene consegnato ai promotori il numero di moduli per la raccolta delle firme da loro richiesto. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni decorre dalla consegna dei formulari. Su richiesta possono essere ottenuti ulteriori formulari durante la fase di raccolta delle firme.

2. La commissione può giudicare inammissibile la proposta esclusivamente per contrasto con questa legge, dopo aver sentito i proponenti.

3. Se il referendum consultivo, il referendum propositivo o il referendum abrogativo riguardano materie disomogenee la commissione dispone la separazione dei quesiti.

4. I nomi dei proponenti e le informazioni sulla proposta sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione.

Art. 27

Modalità di sottoscrizione

1. Per la raccolta delle firme prescritto sono utilizzati i modelli predisposti dalla presidenza del Consiglio provinciale. Su questi modelli è riportato il quesito e la relazione prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c).

2. Il sottoscrittore indica nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune in cui è residente o dove è iscritto nelle liste elettorali.

3. L'autenticazione contiene l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio autenticato.

4. Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori del Consiglio provinciale, oppure che sono residenti nel comune. I certificati sono rilasciati entro cinque giorni dalla richiesta. Quando i firmatari di un foglio sono tutti iscritti nelle liste elettorali di un comune i certificati collettivi possono essere sostituiti da una dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori.

Art. 28

~~*Raccolta elettronica delle firme*~~ – *Modalità di raccolta delle firme*

1. La raccolta delle firme a sostegno delle proposte può avvenire anche via posta ordinaria con ricevuta di ritorno, via posta elettronica certificata o direttamente tramite sistemi di raccolta elettronica, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

I funzionari controlleranno la legislazione vigente per verificare la compatibilità delle nostre

proposte. Il problema potrebbe essere risolto qualora fosse possibile obbligare i Comuni a pubblicizzare le iniziative popolari in corso ed a raccogliere le firme.

Art. 29

Trasformazione della modalità di presentazione

1. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessario per un referendum, i promotori possono chiedere che la proposta sia convertita in iniziativa popolare o in petizione, in base al numero di sottoscrizioni raccolte.

Art. 30

Esame della regolarità della proposta

1. Subito dopo la presentazione della proposta inizia la verifica sulla sua regolarità. La proposta è regolare quando:

- a) i moduli dei firmatari sono consegnati entro i termini;
- b) le firme sono regolarmente autenticate;
- c) sono stati depositati i certificati che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni per l'elezione del Consiglio provinciale o la loro residenza in Provincia;
- d) le firme regolari raggiungono il numero minimo previsto.

2. Entro venti giorni dalla data in cui sono depositate le firme e i relativi certificati sono pervenuti alla presidenza del Consiglio la commissione per la partecipazione esamina la regolarità della proposta, anche sulla base di verifiche a *campione delle firme e dei certificati*. La decisione viene comunicata ai promotori. Entro dieci giorni i promotori possono rettificare gli eventuali vizi formali o presentare le proprie considerazioni in materia. Nei tre giorni successivi la commissione decide in via definitiva se la proposta è regolare. In caso positivo la decisione e la relativa documentazione vengono trasmessi entro cinque giorni ai proponenti e al Presidente del Consiglio provinciale o al Presidente della Provincia, a seconda della loro competenza. In caso negativo la decisione è immediatamente notificata ai proponenti.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale o il Presidente della Provincia pubblicano immediatamente un avviso sugli esiti dell'esame di regolarità nel Bollettino ufficiale della regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione.

Per l'autenticazione ci sono dubbi sulla possibilità di estendere le funzioni di autenticare ai soggetti non indicati nella legislazione nazionale. Tuttavia sembra che il Sindaco possa delegare i soggetti all'autentica. I formulari predisposti dagli Uffici Provinciali dovrebbero essere già vidimati (senza così doversi rivolgere alla Corte d'Appello o al Segretario Comunale per la vidimazione).

Art. 31

Trasparenza

1. I proponenti comunicano alla presidenza del Consiglio provinciale le fonti e l'ammontare dei loro finanziamenti, inclusi quelli spesi per la raccolta delle firme e per la

propaganda referendaria, se i singoli importi superano i 5.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la sanzione amministrativa di una somma compresa fra 500 a 5.000 euro.

Art. 32 *Informazione*

1. In coincidenza con l'inizio della raccolta delle firme i comuni informano i residenti sui termini per la raccolta e sulle possibilità di sottoscrizione, usando a tal fine tutte le modalità di pubblicizzazione delle loro attività altrimenti in uso.

2. Tra il trentesimo e il quarantesimo giorno prima della data stabilita per il voto la presidenza del Consiglio provinciale invia agli aventi diritto al voto un opuscolo contenente:

- a) l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi;
- b) una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito, e la sua completa formulazione;
- c) la posizione dei proponenti e dei loro sostenitori, le posizioni contrarie, la posizione eventualmente assunta dai gruppi consiliari e dalla Giunta provinciale;
- d) l'indicazione di tutti i finanziamenti superiori a cinquemila euro, dei loro importi e della loro provenienza, sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 31. Se dopo la stampa dell'opuscolo emergono ulteriori finanziamenti essi sono divulgati dalla presidenza del Consiglio provinciale;
- e) un facsimile della scheda di voto;
- f) la descrizione delle modalità di votazione e di scrutinio.

3. La presidenza del Consiglio provinciale garantisce a tutti eguali spazi per illustrare la loro posizione ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Le consultazioni sono annunciate dalla presidenza del Consiglio provinciale prima del giorno in cui si svolgono, facendo pubblicare avvisi nel Bollettino ufficiale della regione, nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione, negli organi di informazione locali.

Art. 33 *Giornata elettorale*

1. Le votazioni possono avere luogo ogni anno in tre domeniche, comprese nei periodi fra il 15 gennaio e il 15 giugno e fra il 15 settembre e il 15 dicembre, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose. Le date sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

2. Le votazioni sono indette dal Presidente della Provincia non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della loro data di svolgimento.

3. La Giunta provinciale può deliberare il rinvio delle votazioni alla data prestabilita successiva:

- a) quando nella stessa domenica sono messi in votazione meno di tre referendum;
- b) quando dopo l'indizione di una votazione sono indette le elezioni del Consiglio provinciale.

4. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum, per quelle che

riguardano la votazione e lo scrutinio si applica la disciplina per le elezioni del Consiglio provinciale.

Art. 34

Voto elettronico e postale

1. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità per lo svolgimento del voto o elettronico, per posta elettronica con firma digitale e del voto postale.

Art. 35

Risultato del referendum

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la maggioranza dei votanti si esprime in suo favore.

2. Il Presidente della Provincia fa pubblicare l'esito del voto nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione.

3. Il Presidente della Provincia può sospendere gli effetti del referendum per un massimo di centoventi giorni dalla data della pubblicazione dei suoi risultati.

Sezione II

Referendum consultivo

Definizione

Verrà aggiunta una definizione

Art. 36

Oggetto

1. Un referendum consultivo può riguardare:

- a) disegni di legge provinciali;
- b) regolamenti di esecuzione;
- c) deliberazioni della Giunta provinciale;
- d) altri provvedimenti amministrativi della Provincia.

2. Il risultato di un referendum consultivo è l'espressione di un parere non vincolante.

3. L'oggetto sottoposto a referendum consultivo si compone di una proposta o di un elenco di proposte e di un quesito che descrive in forma breve e comprensibile gli obiettivi della consultazione.

Art. 37

Requisiti

1. Può essere indetto un referendum consultivo quando:
 - a) cinquemila residenti in provincia di età superiore a sedici anni sottoscrivono la relativa proposta entro novanta giorni dal suo deposito;
 - b) lo chiede la maggioranza assoluta del Consiglio provinciale;
 - c) lo chiede due terzi della Giunta provinciale;
 - d) lo chiedono almeno cinque comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno diecimila persone.

2. Se un referendum consultivo ha un oggetto che si riferisce solo a una parte della provincia può essere previsto nella richiesta che il referendum venga effettuato solo nella parte di provincia interessata. In tal caso si applica l'articolo 24, comma 3.

3. I comuni che non sono stati compresi nella zona individuata ai sensi del comma 2 possono partecipare alla consultazione; la relativa richiesta dev'essere effettuata entro novanta giorni dal deposito della richiesta di referendum.

Abbiamo discusso di inserire la possibilità di promuovere un referendum a minoranza qualificata del consiglio per evitare referendum plebiscitari. L'ufficio legislativo ci presenterà una possibile formulazione. Tuttavia è difficile ragionare sui numeri perché le minoranze variano da legislatura a legislatura.

Art. 38

Consultazioni riguardanti una pluralità di proposte

1. La commissione per la partecipazione può stabilire che una pluralità di proposte concorrenti sullo stesso argomento siano votate contemporaneamente.

2. Nel voto su una pluralità di proposte concorrenti sono utilizzate schede che cumulino le proposte, compresa la possibilità di respingerle tutte. La votazione è effettuata scegliendo la sola proposta preferita oppure indicando nell'ordine di gradimento le proposte preferite. Se la somma dei voti favorevoli all'accoglimento di ogni proposta superano quelli favorevoli al respingimento delle proposte è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di preferenze, assegnando alle seconde preferenze in ordine di gradimento la metà del peso delle prime preferenze, alle terze preferenze la metà del peso delle seconde e così via. Alla preferenza unica è attribuito il doppio del peso delle preferenze plurime. Il regolamento disciplina le modalità di votazione e il computo dei voti.

Art. 39

Seguito del referendum

1. La Giunta o il Consiglio provinciale, a seconda delle loro competenze, si esprimono motivatamente sull'esito del referendum, individuando le modalità con cui intendono recepirne i risultati, i relativi termini e pubblicando i relativi atti nella sezione dei loro siti dedicata alla partecipazione.

In caso di mancato rispetto del referendum o di inosservanza dei termini i pritani (o come si vogliono chiamare) potranno essere convocati per esprimere una decisione ed eventualmente potranno presentare una mozione di sfiducia.

Sezione III

Referendum confermativo

Art. 40
Oggetto

1. La richiesta di referendum confermativo comprende, in alternativa:
 - a) il testo di una legge provinciale, i suoi estremi, la data della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stata pubblicata, la domanda se l'elettore è favorevole alla legge;
 - b) il testo di un regolamento d'esecuzione, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stato pubblicato, la domanda se l'elettore è favorevole a esso;
 - c) il testo di una deliberazione della Giunta provinciale, i suoi estremi, la data della sua approvazione da parte della Giunta e la domanda se l'elettore è favorevole a essa.
2. La commissione per la partecipazione appone al quesito una denominazione riassuntiva precisa, sentiti i proponenti.

Qualora il referendum confermativo non abbia successo abbiamo pensato ad uno strumento alternativo "referendum abrogativo a procedura accelerata"

Art. 41
Requisiti

1. La richiesta di referendum è presentata da un comitato promotore entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto sottoposto a referendum nel Bollettino ufficiale della Regione o - per le deliberazioni della Giunta provinciale, nel sito internet della Provincia. Nel caso dei regolamenti e delle deliberazioni la richiesta sospende l'efficacia dell'atto e viene pubblicata con le stesse modalità di quest'ultimo.

2. La richiesta è sottoposta a referendum se è sottoscritta da almeno ottomila elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Per le deliberazioni della Giunta provinciale il termine è ridotto a quarantacinque giorni. In caso di sottoposizione dell'atto a referendum l'efficacia del regolamento o della deliberazione è ulteriormente sospesa fino al decreto del Presidente della Provincia che ne recepisce i risultati; in caso contrario l'atto acquista efficacia in base alle sue previsioni.

Sezione IV
Referendum propositivo

Art. 42
Oggetto

1. Il referendum propositivo si svolge su uno dei seguenti oggetti:
 - a) un progetto di legge;
 - b) un progetto di regolamento d'esecuzione;
 - c) un progetto di deliberazione della Giunta provinciale;

Art. 43
Requisiti

1. Il referendum propositivo è indetto quando, entro centottanta giorni dalla presentazione, lo sottoscrivono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra, millecinquecento elettori residenti nei relativi comuni di stanziamento.

2. Il referendum propositivo è indetto anche quando lo chiedono dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone.

Art. 44

Controproposta

1. Entro centottanta giorni dal deposito delle sottoscrizioni presso la presidenza del Consiglio provinciale o presso la Giunta provinciale il Consiglio o la Giunta possono approvare la proposta oppure una controproposta; quest'ultima è sottoposta a referendum in concorrenza con la proposta.

2. Nel voto sono usate schede che consentano di approvare o la proposta, o la controproposta, o di respingerle entrambe. Se la somma dei voti favorevoli all'accoglimento delle proposte superano quelli favorevoli al respingimento delle proposte è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di preferenze.

Sezione V

Referendum abrogativo

Art. 45

Oggetto

1. Il referendum abrogativo è un quesito sull'abrogazione di leggi o di regolamenti provinciali, di delibere o di determinazioni approvate dalla Giunta provinciale o da dirigenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, o di singole loro disposizioni.

Art. 46

Requisiti

1. Il referendum abrogativo è indetto quando, entro centottanta giorni dalla presentazione, lo chiedono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori residenti nei relativi comuni.

2. Il referendum abrogativo è indetto anche quando lo chiedono dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone.

Capo VII

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale)

Art. 47

Integrazione dell'articolo 7 della legge elettorale provinciale

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:

"1 bis. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori può essere proposta da cinquemila elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale. Le sottoscrizioni sono raccolte con le modalità stabilite dalla legge provinciale sulla democrazia diretta."

Art. 48

Modificazione dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

"2. Non è eleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi ha esercitato queste funzioni per più di nove anni. Non è rinominabile alla carica di assessore chi ha svolto queste funzioni per più di nove anni. Non è eleggibile alla carica di consigliere provinciale chi ha esercitato queste funzioni o quelle di assessore o di Presidente della Provincia per più di quattordici anni."

Art. 49

Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge elettorale provinciale

1. Dopo l'articolo 21 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Se un consigliere provinciale non rende nota la sua situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e delle sue disposizioni attuative, la presidenza del Consiglio provinciale sospende la corresponsione di qualsiasi trattamento economico o rimborso a carico del Consiglio e a favore del consigliere fino alla pubblicazione delle relative informazioni."

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 50

Abrogazioni

1. La legge provinciale 5 maggio 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali), è abrogata.